


VERBALE DI ACCORDO

Oggi 15 giugno 2020 si sono incontrati in via telematica:

- LVMH Italia S.p.A. - Divisione Profumi e Cosmetici (la "Società") rappresentata dalla Dr.ssa Barbara Tagni;
- Filcams - Cgil rappresentata dal Sig. Danilo Lelli
- Uiltucs - Uil rappresentata dal Sig. Marco Marroni
- Fisascat - Cisl rappresentata dal Sig. Marco Demurtas



Premesso che:

in data 18 giugno 2020 è stato siglato l'Accordo di CIGD per ulteriori cinque settimane, aggiuntive rispetto alle tredici (nove ai sensi del D.L. 18/2020 più quattro ai sensi del D.L. 9/2020 per la regione Lombardia) già autorizzate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le parti convengono che:

1. In via prioritaria rispetto all'utilizzo dell'ammortizzatore, i lavoratori coinvolti usufruiranno dei residui di Ferie e Permessi maturati e non fruiti alla data del 31 dicembre 2019.
2. Non essendo possibile prevedere i tempi di pagamento da parte dell'Inps dell'integrazione salariale relativa al periodo di sospensione o riduzione (a seconda dei casi) dell'attività lavorativa oggetto del presente verbale, al fine di salvaguardare il reddito dei lavoratori coinvolti, in via eccezionale, quale condizione di miglior favore, si convengono le seguenti misure:
 - o la Società, ai dipendenti che ne facciano esplicita richiesta scritta entro il 1° agosto 2020, erogherà un importo lordo, a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR), sino a un massimo pari all'importo corrispondente a tre mensilità della retribuzione lorda fissa (ovvero al minor importo di TFR maturato). Ai dipendenti che hanno già usufruito della presente misura ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 24 aprile 2020, la Società erogherà, sempre a titolo di anticipazione del TFR e con le medesime modalità, un ulteriore importo lordo di pari ammontare, sino a capienza del relativo TFR. Sono esclusi dalla presente misura i dipendenti il cui TFR è stato completamente destinato a fondi pensionistici complementari o il cui TFR è stato ceduto in garanzia tramite un contratto di finanziamento ovvero oggetto di pignoramento. Con riferimento a tali dipendenti - esclusivamente ove non abbiano già usufruito di tale misura in forza del predetto accordo sottoscritto in data 24 aprile 2020 - la Società si rende disponibile ad anticipare, sulla base di accordi individuali, importi nella misura che verrà concordata nei singoli accordi, a titolo di prestito quali anticipi della retribuzione che il lavoratore maturerà una volta



DIVISIONE PROFUMI E COSMETICI

SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE VIA RIPAMONTI, 99 - 20141 MILANO, TEL. +39-02-5522881, FAX. +39-02-55228820

LVMH ITALIA S.P.A.

SEDE LEGALE LARGO AUGUSTO 8, 20122 MILANO CAPITALE SOCIALE VERSATO € 43.300.000,00 - REA 1430420 - C.F. 02100770169 - P. IVA 13310290153

LA SOCIETA' HA ADOTTATO UN MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

DIREZIONE E COORDINAMENTO LVMH S.E.

LVMH
MOËT HENNESSY • LOUIS VUITTON



- ripresa l'attività lavorativa. Tale prestito sarà recuperato dalla Società, una volta ripresa l'attività lavorativa, mediante rate mensili secondo quanto verrà stabilito nell'accordo individuale. In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro prima della integrale restituzione della somma anticipata, la Società procederà al recupero dell'importo residuo direttamente dalle spettanze di fine rapporto. Resta inteso che sulla somma anticipata non verrà applicato alcun tasso di interesse.
3. La Società, in via eccezionale, quale condizione di miglior favore, provvederà altresì, all'esclusivo fine di supportare concretamente i lavoratori nel fronteggiare i disagi derivanti dalla pandemia, ad erogare ai dipendenti un importo lordo mensile a titolo di "Indennità Straordinaria" pari all'85% della retribuzione lorda mensile composta dalla retribuzione mensile fissa spettante e dall'importo variabile e dedotto l'importo netto corrisposto dall'INPS a titolo di indennità di cassa. Resta inteso che detta Indennità Straordinaria s'intende omnicomprensiva ed assorbente di qualsiasi incidenza sugli istituti diretti, indiretti e differiti della retribuzione disposti da qualsivoglia fonte. Con riguardo ai lavoratori a tempo parziale, la suddetta Indennità Straordinaria è da riproporzionarsi sulla base della percentuale di orario di lavoro (Part-Time).
 4. In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la Società richiamerà i lavoratori sospesi, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale.
 5. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la Società si dichiara disponibile ad effettuare rotazioni del personale in CIGD.
 6. Resta inteso che durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali, 13ma, 14ma, ferie e rol, matureranno regolarmente come nel caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, senza pregiudizio di quanto previsto al punto che precede con riferimento alla "Indennità Straordinaria".
 7. Le Parti concordano altresì che qualora, futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire la disciplina della CIGD, le Parti si incontreranno per valutarne l'impatto rispetto alle intese raggiunte.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società



Le OO.SS.



DIVISIONE PROFUMI E COSMETICI

SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE VIA RIPAMONTI, 99 - 20141 MILANO, TEL. +39-02-5522881, FAX. +39-02-55228820

LVMH ITALIA S.P.A.

SEDE LEGALE LARGO AUGUSTO 8, 20122 MILANO CAPITALE SOCIALE VERSATO € 43.300.000,00 - REA 1430420 - C.F. 02100770169 - P. IVA 13310290153

LA SOCIETA' HA ADOTTATO UN MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

DIREZIONE E COORDINAMENTO **LVMH S.E.**